

APPROVAZIONE DEL NUOVO ACCORDO STATO-REGIONI DEL 17 APRILE 2025 PER FORMAZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

COSA CAMBIA E DA QUANDO

FORMAZIONE SICUREZZA CONTENUTA NEL NUOVO ACCORDO

In data 24 Maggio 2025 è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il nuovo **Accordo** recante l'individuazione della durata e dei contenuti minimi dei corsi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro che era stato approvato dalla **Conferenza Stato-Regioni** in data 17 Aprile 2025.

Il nuovo Accordo è una sorta di “Testo Unico” che accorpa i requisiti minimi da rispettare per l'erogazione di tutti i corsi in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (esclusi i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, corsi antincendio e primo soccorso che rispondono alle relative normative di riferimento) individuando durata, contenuti minimi e periodicità di aggiornamento. In particolare i corsi in esso contenuti sono:

- Datori di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori;
- Datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione;
- Responsabili ed Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione;
- Coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori;
- Addetti che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati;
- Operatori di attrezzature di lavoro per le quali è necessaria una specifica abilitazione.

COSA CAMBIA PER L'EROGAZIONE DELLA FORMAZIONE?

La formazione potrà essere erogata esclusivamente dai seguenti soggetti formatori:

- Enti Istituzionali;
- Agenzie formative accreditate dalla Regione di competenza;
- Altri soggetti (tra i quali, Fondi Interprofessionali, Organismi paritetici, le Associazioni sindacali maggiormente più rappresentative).

Il datore di lavoro, nella veste di soggetto formatore, potrà continuare ad organizzare i corsi di formazione solo per i propri lavoratori, preposti e dirigenti rispettando tutti gli adempimenti organizzativi previsti dall'Accordo, di seguito riportati.

COME SI DEVE ORGANIZZARE LA FORMAZIONE?

Per ogni corso di formazione, il soggetto formatore dovrà:

- Predisporre un **progetto formativo** che deve contenere tutte le informazioni e gli elementi che definiscono l'azione formativa.
- Prevedere un numero massimo di 30 discenti e per le attività pratiche almeno 1 docente ogni 6 discenti.
- Preparare le verifiche intermedie e finali secondo quanto stabilito per ogni percorso formativo.
- Redigere un **verbale** contenente gli **esiti delle verifiche finali**.
- Compilare il **registro presenze** e predisporre gli **attestati di formazione da consegnare ai singoli partecipanti**.
- **Conservare il fascicolo del corso**, contenente almeno l'elenco dei partecipanti, i registri firmati, il progetto formativo e il verbale di verifica finale, per **almeno 10 anni**.
- Monitoraggio e valutazione del gradimento della qualità didattica, organizzativa e utilità percepita.
- **Verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.**

COSA CAMBIA IN MERITO AI SOGGETTI CHE DEVONO RICEVERE LA FORMAZIONE?

- Il preposto dovrà eseguire una formazione iniziale non più di 8 ore bensì di **12 ore** e la periodicità di **aggiornamento della formazione dei preposti** è ufficialmente confermata a **biennale** (per info aggiuntive vedere tabella allegata).

Non è possibile svolgere la formazione e i relativi aggiornamenti in e-learning (**consentita solo formazione in presenza o in videoconferenza sincrona**).

- Il dirigente prevenzionistico dovrà eseguire una formazione iniziale non più di 16 ore bensì di **12 ore**.
- È stato istituito il corso di formazione per Datori di Lavoro, che dovranno svolgere un corso della durata minima di 16 ore, anche se non svolgono direttamente il ruolo di Responsabile di Prevenzione e Protezione (vedere tabella allegata per scadenze).
- Per la formazione rivolta ai **Dirigenti e ai Datori di Lavoro** è previsto un **modulo aggiuntivo di formazione inerente ai cantieri della durata di 6 ore**.
- Per il corso di datore di lavoro che svolge il ruolo di **Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione** non è possibile svolgere la formazione in e-learning (**consentita solo formazione in presenza o in videoconferenza sincrona**).

COSA CAMBIA IN MERITO AI SOGGETTI CHE DEVONO RICEVERE LA FORMAZIONE?

- Per il corso di **aggiornamento del datore di lavoro** che svolge il ruolo di **Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione** sono previste **8 ore ogni 5 anni** per tutte le attività.
- Per quanto riguarda la formazione dei **nuovi assunti** sono stati eliminati i termini dei **60 giorni** per la **conclusione dei corsi di formazione**. Pertanto, un lavoratore dovrà svolgere l'intero corso di formazione in fase di assunzione e prima di essere adibito alla mansione.
- Sono stati definiti la durata e i contenuti minimi dei corsi per la **formazione degli operatori** (datori di lavoro, lavoratori e lavoratori autonomi) che svolgono attività in ambienti sospetti di inquinamento e in spazi confinati della durata di **12 ore con 4 ore di aggiornamento ogni 5 anni** (vedere tabella allegata). È possibile svolgere la formazione e i relativi aggiornamenti **esclusivamente in presenza**.
- In merito alle **attrezzature di lavoro** per le quali è necessaria una **specificca abilitazione da parte dell'operatore** (datori di lavoro, lavoratori e lavoratori autonomi) è stata ampliata la formazione inerente la conduzione di:
 - *Macchine agricole raccogli-frutta;*
 - *Caricatori per la movimentazione di materiali;*
 - *Carriponte;*
 - *Mini-escavatore (è stato eliminato il riferimento alla portata minima e, pertanto, chiunque conduca un escavatore idraulico dovrà svolgere il corso di formazione).*

COSA CAMBIA IN MERITO AI SOGGETTI CHE DEVONO RICEVERE LA FORMAZIONE?

- È possibile svolgere la formazione e i relativi aggiornamenti delle attrezzature suddette esclusivamente **in presenza**.
- È stata confermata la condizione per cui, **nel caso in cui non sia svolto l'aggiornamento entro i termini previsti, lo svolgimento alla mansione sarà sospesa fino a svolgimento dell'aggiornamento.** Tale condizione è valida esclusivamente per quei corsi di formazione che abilitano allo svolgimento di una particolare mansione. **ATTENZIONE AI CORSI RELATIVI AI LAVORATORI CHE NON POSSONO QUINDI SCADERE!!** Inoltre, è stato specificato che nel caso in cui dall'ultimo corso di formazione (o relativo aggiornamento) **non siano stati svolti aggiornamenti nel limite massimo di 10 anni si dovrà procedere allo svolgimento nuovamente della formazione base.**
- Entro i 12 mesi dalla data di entrata in vigore dell'accordo, possono essere avviati i corsi già programmati secondo quanto previsto dagli Accordi Stato-Regioni vigenti precedentemente, fatta eccezione dei corsi disciplinati dal nuovo accordo che in precedenza non erano normati (spazi confinati, carroponte, raccogli frutta, caricatori materiali, mini-escavatori) e che dovranno essere erogati nel rispetto delle «Note di prima applicazione» eventualmente riportate nella tabella seguente.

Corso di formazione* Novità in rosso	Requisiti di accesso	Durata minima del corso	Durata minima aggiornamento	NOTE prima applicazione
Lavoratori	Nessun requisito previsto	4 ore modulo generale + 4 ore modulo specifico rischio basso 8 ore modulo specifico rischio medio 12 ore modulo specifico rischio alto	6 ore ogni 5 anni	Nessuna
Preposti	Aver svolto il corso di formazione per lavoratori	12 ore	6 ore ogni 2 anni	I preposti che hanno svolto il corso da più di 2 anni dalla data di entrata in vigore (quindi prima del 24/05/2023) dovranno fare un aggiornamento entro 1 anno (24/05/2026). Gli altri aggiornano nella relativa data di scadenza con frequenza biennale.
Dirigenti	Nessun requisito previsto	12 ore + 6 ore aggiuntive in ambito "Cantiere"	6 ore ogni 5 anni	Nessuna
Datore di Lavoro	Nessun requisito previsto	16 ore + 6 ore aggiuntive in ambito "Cantiere"	6 ore ogni 5 anni	Obbligo di svolgimento del corso entro 2 anni dalla data di entrata in vigore (24/05/2027). Salvo crediti formativi riconoscibili.
Datore di Lavoro Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)	Aver svolto il corso di formazione per Datori di Lavoro	8 ore modulo generale + in relazione al "Settore": 16 ore modulo integrativo "Agricoltura-Silvicoltura-Zootecnica" 12 ore modulo integrativo "Pesca" 16 ore modulo integrativo "Costruzioni" 16 ore modulo integrativo "Chimico-Petrochimico"	8 ore ogni 5 anni	Eseguire modulo integrativo se il codice ATECO del "vecchio" attestato rientrasse in "Agricoltura-Silvicoltura-Zootecnica"- A01-02-03 "Pesca"- A03 "Costruzioni"- F "Chimico-Petrochimico" – C19-20

Corso di formazione* Novità in rosso	Requisiti di accesso	Durata minima del corso	Durata minima aggiornamento	NOTE prima applicazione
Lavoratori, Datori di Lavoro e Lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati	Nessun requisito previsto	12 ore	4 ore ogni 5 anni	Obbligo di svolgimento del corso entro 1 anno (24/05/2026)
Piattaforme di Lavoro Elevabili (PLE)	Nessun requisito previsto	8 ore ÷ 10 ore (in relazione alla tipologia dell'attrezzatura)	4 ore ogni 5 anni	Nessuna
Gru per autocarro	Nessun requisito previsto	12 ore	4 ore ogni 5 anni	Nessuna
Gru a torre	Nessun requisito previsto	12 ore ÷ 14 ore (in relazione alla tipologia dell'attrezzatura)	4 ore ogni 5 anni	Nessuna
Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo	Nessun requisito previsto	12 ore ÷ 14 ore ÷ 16 ore (in relazione alla tipologia dell'attrezzatura)	4 ore ogni 5 anni	Nessuna
Gru mobili	Nessun requisito previsto	14 ore + 12 ore modulo integrativo "Falcone telescopico o brandeggiabile"	4 ore ogni 5 anni	Nessuna
Trattori agricoli o forestali	Nessun requisito previsto	8 ore ÷ 13 ore (in relazione alla tipologia dell'attrezzatura)	4 ore ogni 5 anni	Nessuna

Corso di formazione* Novità in rosso	Requisiti di accesso	Durata minima del corso	Durata minima aggiornamento	NOTE prima applicazione
Escavatori, pale caricatori frontali, terne e autoribaltabili a cingoli	Nessun requisito previsto	4 ore Modulo teorico-tecnico + in relazione alla tipologia di attrezzature: 6 ore Modulo pratico "Escavatori idraulici" 6 ore Modulo pratico "Escavatori a fune" 6 ore Modulo pratico "Caricatori frontali" 6 ore Modulo pratico "Terne" 6 ore Modulo pratico "Autoribaltabile a cingoli" 12 ore Modulo pratico "Escavatori idraulici, caricatori frontali e terne"	4 ore ogni 5 anni	Per i mini-escavatori obbligatoria formazione IMMEDIATA dal 24/05/2025
Pompe per calcestruzzo	Nessun requisito previsto	14 ore	4 ore ogni 5 anni	Nessuna
Macchina agricola raccogli frutta (Carro raccogli frutta CRF)	Nessun requisito previsto	8 ore	4 ore ogni 5 anni	Obbligo di svolgimento del corso entro 1 anno (24/05/2026)
Caricatori per la Movimentazione di Materiali (CMM)	Nessun requisito previsto	8 ore	4 ore ogni 5 anni	Obbligo di svolgimento del corso entro 1 anno (24/05/2026)
Carriponte	Nessun requisito previsto	10 ore ÷ 11 ore (in relazione alla tipologia dell'attrezzatura)	4 ore ogni 5 anni	Obbligo di svolgimento del corso entro 1 anno (24/05/2026)

**PER MAGGIORI INFORMAZIONE POTETE
CONTATTARCI**

Telefono: 0574 - 1858032

Email: formazione@formallservizi.it